

Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Dichiarazione sul diritto alla pace* (prima bozza)

Preambolo

Il Consiglio dei Diritti Umani,

Riaffermando la comune volontà dei popoli di vivere in pace gli uni con gli altri, Avendo presenti i principi fondamentali del diritto internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite,

Richiamando la risoluzione dell'Assemblea Generale 39/11 del 12 novembre 1984, con cui l'Assemblea ha proclamato che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace,

Richiamando anche la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, che afferma che tutti i popoli hanno il diritto alla pace e alla sicurezza nazionale e internazionale,

Facendo presente che tutti i Membri delle Nazioni Unite devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia e dall'uso della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di qualsiasi Stato o in qualsiasi modo incompatibile coi fini delle Nazioni Unite,

Convinto che il divieto dell'uso della forza è primario prerequisito internazionale per il benessere materiale, lo sviluppo e il progresso dei paesi, e per la piena implementazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalle Nazioni Unite,

Manifestando la volontà di tutti i popoli perchè l'uso della forza sia senza indugio sradicato dal mondo, anche attraverso il pieno disarmo nucleare,

Adotta quanto segue:

Articolo 1. Diritto alla pace: principi

1. Gli individui e i popoli hanno diritto alla pace. Questo diritto deve essere realizzato senza alcuna distinzione o discriminazione per ragioni di razza, discendenza, origine nazionale, etnica o sociale, colore, genere, orientamento sessuale, età, lingua, religione o credo, opinione politica o altra, condizione economica o ereditaria, diversa funzionalità fisica o mentale, stato civile, nascita o qualsiasi altra condizione.
2. Gli Stati, individualmente o congiuntamente, o quali membri di organizzazioni multilaterali, sono controparte principale (*duty-holders*) del diritto alla pace.
3. Il diritto alla pace è universale, indivisibile, interdipendente e interrelato.
4. Gli Stati sono tenuti per obbligo giuridico a rinunciare all'uso e alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali.
5. Tutti gli Stati, in conformità ai principi della Carta delle Nazioni Unite, devono usare mezzi pacifici per risolvere qualsiasi controversia di cui siano parte.
6. Tutti gli Stati devono promuovere lo stabilimento, il mantenimento e il rafforzamento della pace internazionale in un sistema internazionale basato sul rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e sulla promozione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, compresi il diritto allo sviluppo e il diritto dei popoli all'autodeterminazione.

* Traduzione dall'inglese a cura del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova.

Articolo 2. Sicurezza umana

1. Ognuno ha il diritto alla sicurezza umana, che comprende la libertà dalla paura e la libertà dal bisogno quali elementi costitutivi di pace positiva, nonché la libertà di pensiero, coscienza, opinione, espressione, credo o religione, in conformità al diritto internazionale dei diritti umani. La libertà dal bisogno implica il godimento del diritto allo sviluppo sostenibile e dei diritti, economici, sociali e culturali. Il diritto alla pace è collegato a tutti i diritti umani, compresi i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.
2. Tutti gli individui hanno il diritto a vivere nella pace in modo da potere sviluppare pienamente tutte le loro capacità fisiche, intellettuali, morali e spirituali, senza essere bersaglio di qualsiasi genere di violenza.
3. Ognuno ha il diritto ad essere protetto da genocidio, crimini di guerra, uso della forza in violazione del diritto internazionale, crimini contro l'umanità. Se gli Stati sono incapaci di prevenire la perpetrazione di questi crimini al loro interno, essi devono appellarsi agli Stati membri e alle Nazioni Unite per adempiere alle loro responsabilità mantenendosi nei limiti della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
4. Gli Stati e le Nazioni Unite devono includere nei mandati delle operazioni di peacekeeping, quale obiettivo prioritario, l'organica ed efficace protezione dei civili.
5. Gli Stati, le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite e la società civile, devono incoraggiare il ruolo attivo delle donne nella prevenzione, gestione e soluzione pacifica delle controversie, e promuovere il loro contributo alla costruzione, al consolidamento e al mantenimento della pace dopo i conflitti. L'accresciuta rappresentanza delle donne deve essere promossa a tutti i livelli dei processi decisionali nelle istituzioni e nei meccanismi nazionali, regionali e internazionali riguardanti le operazioni di pace. La prospettiva di genere deve essere incorporata nelle operazioni di peacekeeping.
6. Ognuno ha il diritto di chiedere al proprio Governo l'effettiva osservanza delle norme del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto umanitario internazionale.
7. Devono essere sviluppati e rafforzati meccanismi intesi a eliminare la disuguaglianza, l'esclusione e la povertà, le quali generano violenza strutturale che è a sua volta incompatibile con la pace. Sia lo Stato sia gli attori di società civile devono svolgere un ruolo attivo nella mediazione dei conflitti, specialmente nei conflitti relativi alla religione e/o alla etnicità.
8. Gli Stati devono assicurare la governance democratica del settore militare e dei relativi bilanci, con un dibattito aperto sulle necessità e le politiche della sicurezza nazionale e umana, sul finanziamento della difesa e della sicurezza nonché sulla responsabilità dei decisori nei riguardi delle istituzioni di controllo democratico. Essi devono usare approcci alla sicurezza orientati alla gente (*people-oriented*).
9. Allo scopo di rafforzare lo stato di diritto internazionale, tutti gli Stati devono lottare per sostenere la giustizia internazionale applicabile egualmente a tutti gli Stati e perseguire il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

Articolo 3. Disarmo

1. Gli Stati devono impegnarsi attivamente per il controllo, rigoroso e trasparente, del commercio delle armi, e per la soppressione del commercio di armi illegale.
2. Gli Stati devono procedere in modo congiunto e coordinato. e in un ragionevole lasso di tempo, per portare avanti il disarmo sotto un controllo internazionale organico ed effettivo. Gli Stati devono considerare di ridurre la spesa militare al minimo livello necessario a garantire la sicurezza umana.
3. Tutti i popoli e gli individui hanno il diritto a vivere in un mondo libero dalle armi di distruzione di massa, Gli Stati devono urgentemente eliminare tutte le armi di distruzione di massa o di impatto indiscriminato, comprese le armi nucleari, chimiche e biologiche. L'impiego di armi che distruttono l'ambiente, in particolare armi radioattive e armi di distruzione di massa, è contrario al diritto umanitario internazionale, al diritto a un ambiente sano e al diritto alla pace. Tali armi sono proibite e devono essere urgentemente eliminate, e gli Stati che le hanno utilizzate hanno l'obbligo di restaurare l'ambiente riparando qualsiasi danno causato.
4. Gli Stati sono invitati a considerare la creazione e la promozione di zone di pace e di zone denuclearizzate.
5. Tutti i popoli e gli individui hanno il diritto a far sì che le risorse rese libere dal disarmo siano allocate a fini di sviluppo economico, sociale e culturale dei popoli e all'equa redistribuzione delle ricchezze naturali, rispondendo specialmente ai bisogni dei paesi più poveri e dei gruppi in situazioni di vulnerabilità.

Articolo 4. Educazione e formazione alla pace

1. Tutti i popoli e gli individui hanno il diritto ad una organica educazione alla pace e ai diritti umani. Questa deve essere la base di qualsiasi sistema educativo, generare processi sociali fondati sulla fiducia, la solidarietà e il reciproco rispetto, contenere una prospettiva di genere, facilitare la composizione pacifica dei conflitti e condurre a un nuovo modo di considerare sia le relazioni umane nel quadro della Dichiarazione e del Programma d'Azione per una Cultura di Pace, sia il dialogo fra le culture.
2. Ognuno ha il diritto di chiedere e acquisire le competenze che sono necessarie per partecipare alla risoluzione creativa e non violenta dei conflitti lungo tutta la vita. Tali competenze devono essere accessibili attraverso l'educazione formale e informale. L'educazione ai diritti umani e alla pace è essenziale al pieno sviluppo del bambino come individuo e membro attivo della società. L'educazione e la socializzazione per la pace è condicio sine qua non per dismettere la guerra dalla mente e costruire identità liberate dalla violenza.
3. Ognuno ha diritto ad avere accesso e ricevere informazioni da varie fonti senza censura, in conformità al diritto internazionale dei diritti umani, al fine di essere al riparo dalle manipolazioni funzionali ad obiettivi bellici o aggressivi. La propaganda della guerra deve essere vietata.
4. Ognuno ha diritto a denunciare qualsiasi evento che minacci o violi il diritto alla pace, e a partecipare liberamente ad attività pacifiche e iniziative politiche sociali e culturali per la difesa e la promozione del diritto alla pace, senza interferenze dei Governi o del settore privato.
5. Gli Stati si impegnano a:

- a) Accrescere gli sforzi educativi per rimuovere messaggi di odio, distorsioni, pregiudizi dai libri di testo e da altri sussidi didattici, proibire l'esaltazione e la giustificazione della violenza, nonché garantire la conoscenza di base e la comprensione delle principali culture mondiali, civiltà e religioni, nonché prevenire la xenofobia.
- b) Aggiornare e rivedere le politiche educative e culturali perché privilegino l'approccio basato sui diritti umani, la diversità culturale, il dialogo interculturale e lo sviluppo sostenibile.
- c) Rivedere le leggi e le politiche nazionali discriminatorie contro le donne, e adottare leggi che contrastino la violenza domestica, il traffico delle donne e delle bambine e la violenza basata sul genere.

Articolo 5. Diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare

1. Gli individui hanno il diritto all'obiezione di coscienza e devono essere protetti nell'esercizio di questo diritto.
2. Gli Stati hanno l'obbligo di vietare che i membri di qualsiasi istituzione militare o di sicurezza prendano parte a guerre di aggressione o ad altre operazioni armate, internazionali o interne, che violino la Carta delle Nazioni Unite, i principi e le norme del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. I membri di qualsiasi istituzione militare o di sicurezza hanno il diritto di disobbedire agli ordini che sono manifestamente contrari ai suddetti principi e norme. Il dovere di obbedire ai superiori ordini militari non esime dal rispettare tali principi e norme, e la disobbedienza ai superiori ordini non costituisce in nessun caso un'offesa militare.

Articolo 6. Imprese militari e di sicurezza private

1. Gli Stati devono vietare l'assegnazione a contractors privati di funzioni militari e di sicurezza che spettano agli Stati. Per le attività che possono essere deferite, gli Stati devono stabilire una normativa nazionale e internazionale con chiare norme quanto a funzioni, controllo e monitoraggio delle imprese militari e di sicurezza private. L'impiego dei mercenari viola il diritto internazionale.
2. Gli Stati devono assicurare che le imprese militari e di sicurezza private, il loro personale e qualsiasi struttura collegata alle loro attività, esercitino le rispettive funzioni nel rispetto di regole sancite ufficialmente in conformità al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti umani. Essi devono adottare quelle misure legislative, amministrative e altre che sono necessarie per garantire che le suddette imprese e il loro personale possano essere citati in giudizio per violazioni del diritto nazionale o internazionale. Ogni responsabilità imputabile a un'impresa privata militare o di sicurezza è indipendente e non elimina la responsabilità dello Stato.
3. Le Nazioni Unite devono stabilire, insieme con altre organizzazioni internazionali e regionali, chiari standards e procedure per monitorare le attività dispiegate dalle imprese militari o di sicurezza private. Gli Stati e le Nazioni Unite devono rafforzare e chiarire le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali per le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle imprese militari e di sicurezza private impiegate da Stati, da organizzazioni intergovernative e da organizzazioni internazionali non governative.

Articolo 7. Resistenza e opposizione all'oppressione

1. Tutti i popoli e gli individui hanno il diritto a resistere e opporsi all'occupazione coloniale o straniera e alla dominazione dittatoriale (oppressione domestica).
2. Ognuno ha il diritto di opporsi all'aggressione, al genocidio, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, alla violazione dei diritti umani universalmente riconosciuti e alle violazioni del diritto alla pace.

Articolo 8. Peacekeeping

1. Le missioni di peacekeeping e i peacekeepers devono adempire pienamente alle regole e alle procedure delle Nazioni Unite riguardanti la condotta professionale, compreso il venir meno dell'immunità nei casi di condotta illegale o di violazione del diritto internazionale, al fine di consentire alle vittime di adire le vie legali.
2. Gli Stati che contribuiscono con truppe alle operazioni di pace devono adottare appropriate misure per indagare efficacemente e organicamente sul comportamento dei membri dei rispettivi contingenti nazionali. I ricorrenti devono essere informati sugli esiti delle indagini.

Articolo 9. Diritto allo sviluppo

1. Ogni persona umana e tutti i popoli hanno diritto a partecipare, contribuire e beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati.
2. Ognuno deve poter godere del diritto allo sviluppo e dei diritti economici, sociali e culturali, in particolare:
 - a) del diritto a un'adeguata alimentazione, acqua potabile, igiene, alloggio, cura sanitaria, vestiario, educazione, sicurezza sociale e cultura,
 - b) del diritto a un lavoro decente e a godere eque condizioni di impiego e di associazione sindacale; del diritto ad eguale remunerazione fra persone che hanno la stessa occupazione o funzione; del diritto di avere accesso ai servizi sociali su base di eguaglianza; e del diritto allo svago.
 - c) Tutti gli Stati hanno l'obbligo di cooperare fra loro per promuovere e proteggere il diritto allo sviluppo e gli altri diritti umani.
3. Tutti i popoli e gli individui hanno diritto alla eliminazione degli ostacoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo, quali l'ingiusto peso del debito estero e le relative condizionalità, e il mantenimento di un ingiusto ordine economico internazionale che genera povertà ed esclusione sociale. Gli Stati e il sistema delle Nazioni Unite devono cooperare pienamente al fine di rimuovere tali ostacoli, ai livelli nazionale e internazionale.
4. Gli Stati devono perseguire la pace, la sicurezza e lo sviluppo come interconnessi e reciprocamente rafforzanti. L'obbligo di promuovere un organico e sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale e politico comporta l'obbligo di eliminare le minacce della guerra e, a tal fine occorre lottare per il disarmo e la libera e significativa partecipazione dell'intera popolazione al processo dello sviluppo.

Articolo 10. Ambiente

1. Ognuno ha diritto a un ambiente sicuro, sano e pacifico, compresa un'atmosfera libera da dannose interferenze artificiali, allo sviluppo sostenibile e ad un'azione internazionale tesa a contrastare la distruzione ambientale, specialmente il mutamento climatico. Ognuno ha diritto ad una libera ed effettiva partecipazione allo sviluppo e all'implementazione di politiche mitigatrici e di adattamento. Gli Stati hanno la responsabilità di agire per garantire questi diritti, compreso il trasferimento di tecnologia nel campo del mutamento climatico, in conformità al principio di responsabilità comune ma differenziata.
2. Gli Stati hanno la responsabilità di attenuare il mutamento climatico basandosi sulla migliore evidenza scientifica disponibile e sul loro contributo al mutamento climatico al fine di assicurare che tutti i popoli abbiano la reale capacità di adattarsi agli avversi effetti del mutamento, particolarmente quelli che interferiscono coi diritti umani e in conformità al principio di responsabilità comune ma differenziata. Gli Stati, conformemente alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul mutamento climatico, hanno la responsabilità di fornire, con appropriate risorse, adeguato finanziamento agli Stati che sono privi delle risorse per adattarsi al mutamento climatico.
3. Gli Stati, le organizzazioni internazionali, le imprese e altri attori sociali sono responsabili per l'impatto ambientale dell'uso della forza, comprese le trasformazioni ambientali, sia volute sia preterintenzionali, che si traducano in danni permanenti e gravi o causino distruzione permanente, danni o offese ad altro Stato.
4. Gli Stati prenderanno ogni necessaria misura per assicurare lo sviluppo e la protezione dell'ambiente, comprese le strategie di prevenzione dei disastri, la cui assenza costituisce minaccia alla pace.

Articolo 11. Diritti delle vittime e dei gruppi vulnerabili

1. Oni vittima di violazione dei diritti umani ha il diritto, ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani e senza alcuna restrizione, a conoscere la verità e alla riparazione dei diritti violati; a ottenere l'accertamento dei fatti, l'identificazione e la punizione dei responsabili; a ottenere effettiva e piena riparazione, compreso il diritto alla riabilitazione e alla compensazione; a misure di rimedio e riparazione simbolica, nonché a garanzie che la violazione non si ripeterà.
2. Chiunque subisce aggressione, genocidio, occupazione straniera, razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre analoghe forme di intolleranza o apartheid, colonialismo o neocolonialismo, merita speciale attenzione in quanto vittima di violazione del diritto alla pace.
3. Gli Stati dovranno garantire che gli specifici effetti delle varie forme di violenza sul godimento dei diritti delle persone appartenenti a gruppi in situazioni di vulnerabilità, quali i popoli indigeni, le donne che subiscono violenza e gli individui privati della loro libertà, siano presi in piena considerazione. Essi hanno l'obbligo di assicurare che siano adottate misure riparatorie, compreso il riconoscimento del diritto delle persone appartenenti ai gruppi in situazioni di vulnerabilità di partecipare al processo di adozione di tali misure.

Articolo 12. Rifugiati e migranti

1. Tutti gli individui hanno il diritto di cercare e godere lo status di rifugiato senza discriminazione qualora sussista il fondato timore di essere perseguitati per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale particolare, o di opinione politica; si trovi fuori dal paese di propria nazionalità e sia incapace o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di quel paese; o chi, non avendo una nazionalità e trovandosi fuori dal paese di abituale residenza quale conseguenza di tali eventi, è incapace o, in ragione di tale timore, non voglia farvi ritorno.
2. Lo status di rifugiato deve comprendere, tra l'altro, il diritto di ritorno volontario al paese d'origine o residenza, in dignità e con ogni debita garanzia, una volta rimosse le cause della persecuzione e, in caso di conflitti armati, una volta siano terminati. Attenzione speciale deve essere data a sfide quali la situazione dei rifugiati di guerra e dei rifugiati che fuggono dalla fame.
3. Gli Stati devono porre i migranti al centro delle politiche migratorie e della loro gestione, e dare particolare attenzione alla condizione dei gruppi di migranti marginalizzati e svantaggiati. Questo approccio dovrà anche assicurare che i migranti siano inclusi in appropriati piani d'azione e strategie nazionali, quali i piani relativi agli alloggi pubblici e le strategie per combattere razzismo e xenofobia. Benchè gli Stati abbiano il diritto sovrano di determinare le condizioni d'ingresso e di residenza nei loro territori, essi hanno anche l'obbligo di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani di tutti gli individui sotto la loro giurisdizione, a prescindere da nazionalità o origine o paese d'immigrazione.

Articolo 13. Obblighi e implementazione

1. La difesa, la promozione e l'implementazione del diritto alla pace costituisce un obbligo fondamentale di tutti gli Stati e delle Nazioni Unite quale organismo universale che armonizza gli sforzi concertati delle nazioni tesi a realizzare le finalità e i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite.
2. Gli Stati devono cooperare in tutti i campi al fine di conseguire la realizzazione del diritto alla pace, in particolare implementando i loro preesistenti obblighi di promuovere e impiegare accresciute risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
3. L'effettiva e pratica realizzazione del diritto alla pace richiede attività e impegno che vanno al di là degli Stati e delle organizzazioni internazionali, quindi l'organico e attivo contributo della società civile, in particolare dell'università, dei media e delle imprese e, più in genere, dell'intera comunità internazionale.
4. Ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente in mente la presente Dichiarazione, devono lottare per promuovere il rispetto del diritto alla pace mediante gradualmente misure, nazionali e internazionali, al fine di garantire il suo universale ed effettivo riconoscimento o rispetto ovunque.
5. Gli Stati devono rafforzare l'effettività delle Nazioni Unite nella loro duplice funzione di prevenire le violazioni e proteggere i diritti umani e la dignità umana, compreso il diritto alla pace. In particolare, spetta all'Assemblea Generale, al Consiglio di Sicurezza, al Consiglio dei Diritti Umani e agli altri organi prendere efficaci misure per proteggere i diritti umani dalle violazioni

che possono costituire un pericolo o una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.

6. Il Consiglio dei Diritti Umani è invitato a istituire una procedura speciale per monitorare il rispetto e l'implementazione del diritto alla pace, e riferire ai pertinenti organi delle Nazioni Unite.

Articolo 14. Disposizioni finali

1. Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata nel senso di conferire a qualsiasi Stato, gruppo o individuo alcun diritto a intraprendere o sviluppare attività o porre in essere qualsiasi atto contrario ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, o tale da negare o violare qualsiasi disposizione della presente Dichiarazione o del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale del lavoro, del diritto umanitario internazionale, del diritto internazionale penale e del diritto internazionale dei rifugiati.
2. Le disposizioni della presente Dichiarazione saranno applicate senza pregiudizio per altre disposizioni più favorevoli all'effettiva realizzazione del diritto umano alla pace formulate in conformità alla giurisdizione domestica degli Stati o derivanti dal diritto internazionale applicabile.
3. Tutti gli Stati devono applicare in buona fede le disposizioni della presente Dichiarazione mediante l'adozione di pertinenti misure legislative, giudiziarie, amministrative, educative, e altre che siano necessarie a promuovere la loro effettiva realizzazione.